

# Codice delle statistiche europee

Versione 2011

Adottato il 28 settembre 2011 dal comitato del sistema statistico europeo

## Preambolo

### La visione del Sistema statistico europeo<sup>1</sup>:

*"Il Sistema statistico europeo è uno dei leader mondiali dei servizi di informazione statistica e il principale fornitore di informazioni per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Attraverso l'applicazione di principi e metodi scientifici, il Sistema statistico europeo offre, e costantemente migliora, un programma di statistiche europee armonizzate - presupposto fondamentale per garantire processi democratici e il progresso sociale."*

### La missione del Sistema statistico europeo

*"Il sistema statistico europeo fornisce all'Unione, al resto del mondo e ai cittadini un'informazione indipendente e di qualità nei settori economico e sociale a livello europeo, nazionale e regionale e offre a ciascuno la possibilità di accedervi a fini decisionali, di ricerca e di dibattito pubblico."*

Al fine di realizzare tale missione e concretizzare tale visione, i membri del sistema statistico europeo si impegnano a cooperare e a interagire costantemente con gli utilizzatori conformemente ai principi del codice delle statistiche europee e ai principi generali di gestione della qualità, che comprendono l'impegno ad esercitare la leadership, il partenariato, la soddisfazione del personale e il miglioramento continuo, oltre all'integrazione e all'armonizzazione.

## Codice delle statistiche europee

Il codice delle statistiche europee è basato su quindici principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi di produzione statistica e i prodotti statistici. Per ciascuno di questi principi sono definiti alcuni indicatori di buone pratiche che costituiscono criteri di riferimento per valutare l'applicazione del codice. I criteri di qualità delle statistiche europee sono definiti nella Legge statistica europea<sup>2</sup>.

Le autorità statistiche<sup>3</sup>, vale a dire la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee<sup>4</sup>, assieme ai governi, ai ministeri e al Consiglio europeo, si impegnano a rispettare il codice.

I principi del codice e i principi generali di gestione della qualità rappresentano un quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 4.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 12.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009, articoli 4 e 5.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009, articolo 1. Nel codice; "altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee" sono denominate "altre autorità statistiche".

# Codice delle statistiche europee

## Contesto istituzionale

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità di un'autorità statistica che sviluppa, produce e diffonde statistiche europee. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione dei dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno a favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

**Principio 1: Indipendenza professionale.** L'indipendenza professionale delle autorità statistiche da altri organi e dipartimenti politici, amministrativi o di regolamentazione, nonché da operatori del settore privato, garantisce la credibilità delle statistiche europee.

**Indicatore 1.1:** L'indipendenza degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat da ogni interferenza esterna, politica o di altra natura, nello sviluppo, nella produzione e nella diffusione delle statistiche è sancita dalla legge e garantita per le altre autorità statistiche.

**Indicatore 1.2:** I responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche occupano una posizione gerarchica sufficientemente elevata da garantire loro un accesso alle più alte cariche degli organi politici e degli organismi amministrativi pubblici. Il loro profilo professionale è di massimo livello.

**Indicatore 1.3:** Spetta ai responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche nazionali assicurare che le statistiche siano sviluppate, prodotte e diffuse in maniera indipendente.

**Indicatore 1.4:** I responsabili degli istituti nazionali di statistica, di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono i soli competenti per decidere in merito ai metodi, agli standard e alle procedure statistiche nonché al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche.

**Indicatore 1.5:** I programmi statistici sono pubblicati ed i progressi compiuti sono descritti in relazioni periodiche.

**Indicatore 1.6:** I comunicati statistici sono nettamente distinti dai comunicati politici e pubblicati separatamente.

**Indicatore 1.7:** Se necessario, l'istituto nazionale di statistica ed Eurostat e, se del caso, altre autorità statistiche, intervengono pubblicamente sulle questioni statistiche, che includono anche critiche e usi inadeguati delle statistiche.

**Indicatore 1.8:** I responsabili degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat e, se del caso, di altre autorità statistiche sono nominati esclusivamente in funzione delle loro competenze professionali. I motivi di revoca della nomina sono specificati nel quadro giuridico e non possono comprendere motivi che compromettano l'indipendenza professionale o scientifica.

**Principio 2: Mandato per la rilevazione di dati.** Le autorità statistiche dispongono di un chiaro mandato giuridico per la rilevazione dei dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché i cittadini in generale possono essere obbligati per legge a consentire l'accesso ai dati o a fornire dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche europee su richiesta delle autorità statistiche.

**Indicatore 2.1:** Il mandato delle autorità statistiche per la rilevazione di dati ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee è sancito dalla legge.

**Indicatore 2.2:** Le autorità statistiche sono autorizzate, per legge, a utilizzare i dati amministrativi a fini statistici.

**Indicatore 2.3:** Le autorità statistiche possono rendere obbligatoria la risposta alle indagini statistiche sulla base di un atto giuridico .

**Principio 3: Adeguatezza delle risorse.** Le risorse a disposizione delle autorità statistiche sono sufficienti a soddisfare le esigenze statistiche a livello europeo.

**Indicatore 3.1:** Le risorse umane, finanziarie e informatiche disponibili sono adeguate, in termini sia quantitativi sia qualitativi, a soddisfare le attuali esigenze delle statistiche.

**Indicatore 3.2:** Il campo di applicazione, il livello di dettaglio e i costi delle statistiche sono commisurati alle esigenze.

**Indicatore 3.3:** Sono in atto procedure idonee a valutare e a giustificare eventuali richieste di nuove statistiche in rapporto ai costi.

**Indicatore 3.4:** Sono in atto procedure che consentono di valutare la necessità di mantenere tutte le statistiche correntemente prodotte e di verificare la possibilità di eliminare o ridurre alcune di esse nell'intento di liberare risorse.

**Principio 4: Impegno a favore della qualità. La qualità è un imperativo per le autorità statistiche che individuano sistematicamente e regolarmente i punti di forza e di debolezza al fine di migliorare costantemente la qualità dei processi e dei prodotti.**

**Indicatore 4.1:** La politica per la qualità è definita e resa pubblica. Esiste una struttura organizzativa e sono disponibili strumenti adeguati per assicurare la gestione della qualità.

**Indicatore 4.2:** Sono in atto procedure per pianificare e monitorare la qualità del processo di produzione statistica.

**Indicatore 4.3:** La qualità dei prodotti è regolarmente monitorata e valutata tenendo conto dei possibili compromessi; essa è oggetto di relazioni elaborate in base ai criteri di qualità delle statistiche europee.

**Indicatore 4.4:** È prevista una regolare e approfondita valutazione dei principali prodotti statistici con il ricorso, se del caso, anche a esperti esterni.

**Principio 5: Riservatezza statistica.** Sono assolutamente garantiti la tutela della privacy dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

**Indicatore 5.1:** La riservatezza statistica è garantita dalla legge.

**Indicatore 5.2:** All'atto dell'assunzione il personale sottoscrive un documento in cui si impegna a rispettare il segreto statistico.

**Indicatore 5.3:** Sono previste penali in caso di violazione intenzionale del segreto statistico.

**Indicatore 5.4:** Al personale sono fornite linee guida e istruzioni in merito alla tutela del segreto statistico nei processi di produzione e di diffusione. La politica sulla riservatezza è resa pubblica.

**Indicatore 5.5:** Vigono disposizioni fisiche, tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e dell'integrità delle basi di dati statistiche.

**Indicatore 5.6:** Si applicano protocolli rigorosi agli utilizzatori esterni che accedono a microdati statistici a fini di ricerca.

**Principio 6: Imparzialità e obiettività.** Le autorità statistiche sviluppano, producono e diffondono le statistiche europee nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

**Indicatore 6.1:** Le statistiche sono prodotte su basi oggettive determinate da considerazioni statistiche

**Indicatore 6.2:** La scelta delle fonti e dei metodi statistici nonché le decisioni in merito alla diffusione

delle statistiche sono determinate da considerazioni di natura statistica.

**Indicatore 6.3:** Gli errori rilevati nelle statistiche pubblicate sono corretti il più presto possibile e resi noti.

**Indicatore 6.4:** Le informazioni sui metodi e sulle procedure applicati sono disponibili a tutti.

**Indicatore 6.5:** Le date e gli orari delle diffusioni di dati statistici sono resi noti in anticipo.

**Indicatore 6.6:** Revisioni o modifiche di rilievo delle metodologie sono rese note in anticipo.

**Indicatore 6.7:** Tutti gli utilizzatori hanno contemporaneamente pari accesso alle diffusioni statistiche. L'accesso privilegiato da parte di utilizzatori esterni prima della diffusione è limitato, controllato e reso noto. In caso di fuga di informazioni, le disposizioni in materia di diffusione anticipata vanno rivedute in modo tale da assicurare l'imparzialità.

**Indicatore 6.8:** La diffusione di dati statistici e le dichiarazioni rese nell'ambito di conferenze stampa sono obiettive e non tendenziose.

## Processi statistici

**Gli standard, le linee guida e le buone pratiche europee e internazionali sono pienamente rispettate nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche europee. La credibilità delle statistiche risulta rafforzata da una reputazione di efficienza e di buona gestione. Gli aspetti pertinenti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e un buon rapporto costi/efficacia.**

**Principio 7: Solida metodologia.** Statistiche di qualità si fondano su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguati.

**Indicatore 7.1:** Il quadro metodologico generale utilizzato per le statistiche europee si ispira agli standard, alle buone pratiche e alle linee guida europee e internazionali.

**Indicatore 7.2:** Sono in atto procedure volte a garantire che l'autorità statistica nel suo insieme applichi in maniera coerente concetti, definizioni e classificazioni standard.

**Indicatore 7.3:** Il registro delle imprese e le liste di riferimento per le indagini demografiche sono regolarmente verificati e, se necessario, modificati per garantire il mantenimento di una elevata qualità.

**Indicatore 7.4:** Tra i sistemi nazionali di classificazione e i corrispondenti sistemi a livello europeo esiste un preciso raccordo.

**Indicatore 7.5:** Sono assunti laureati nelle discipline universitarie pertinenti.

**Indicatore 7.6:** Le autorità statistiche attuano una politica di formazione professionale continua del loro personale.

**Indicatore 7.7:** E' organizzata la cooperazione con la comunità scientifica al fine di migliorare la metodologia e l'efficacia dei metodi applicati, nonché di promuovere, qualora possibile, l'uso di strumenti migliori.

**Principio 8: Procedure statistiche appropriate.** Statistiche di qualità si fondano su procedure statistiche appropriate, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro validazione.

**Indicatore 8.1:** Quando le statistiche europee si basano su dati amministrativi, le definizioni e i concetti utilizzati a fini amministrativi corrispondono con buona approssimazione a quelli necessari a fini statistici.

**Indicatore 8.2:** Nelle indagini statistiche i questionari sono sistematicamente testati prima della rilevazione dei dati.

**Indicatore 8.3:** Il disegno di indagine, la selezione del campione e il metodo di stima si fondano su

solide basi e sono regolarmente verificati e, qualora necessario, modificati.

**Indicatore 8.4:** La rilevazione, la registrazione e la codifica dei dati sono regolarmente monitorate e, qualora necessario, rivedute.

**Indicatore 8.5:** Metodi appropriati di controllo e correzione sono utilizzati e regolarmente riesaminati, modificati o, se del caso, aggiornati.

**Indicatore 8.6:** Per le revisioni si utilizzano procedure standard trasparenti e consolidate.

**Indicatore 8.7:** Le autorità statistiche partecipano alla definizione dei dati amministrativi al fine di renderli più adeguati all'uso statistico.

**Indicatore 8.8:** Si stipulano accordi con le autorità in possesso di dati amministrativi per un comune impegno ad utilizzarli per fini statistici.

**Indicatore 8.9:** Le autorità statistiche collaborano con le autorità in possesso dei dati amministrativi per garantirne la qualità dei dati.

**Principio 9: Onere non eccessivo sui rispondenti.** L'onere statistico è proporzionato alle esigenze degli utilizzatori e non è eccessivo per i rispondenti. Le autorità statistiche verificano periodicamente la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabiliscono un programma per la sua riduzione nel tempo.

**Indicatore 9.1:** La gamma e il dettaglio della domanda di statistiche europee si limitano a ciò che è assolutamente necessario.

**Indicatore 9.2:** L'onere statistico è distribuito il più ampiamente possibile sulle popolazioni oggetto di indagine.

**Indicatore 9.3:** Nella misura del possibile le informazioni richieste alle imprese sono facilmente desumibili dai loro conti e per facilitarne la trasmissione vengono utilizzati, se possibile, strumenti elettronici.

**Indicatore 9.4:** Quando possibile si fa ricorso alle fonti amministrative per evitare duplicazioni delle richieste di informazioni.

**Indicatore 9.5:** È diffusa la condivisione dei dati tra le autorità statistiche al fine di limitare il numero delle indagini.

**Indicatore 9.6:** Le autorità statistiche favoriscono misure che consentono l'integrazione delle fonti di dati al fine di ridurre l'onere statistico.

**Principio 10: Rapporto costi/efficacia.** Le risorse sono utilizzate in maniera efficiente.

**Indicatore 10.1:** L'utilizzo delle risorse da parte dell'autorità statistica è monitorato da misure interne o da misure esterne indipendenti.

**Indicatore 10.2:** Le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sfruttate in maniera ottimale nella rilevazione, nel trattamento e nella diffusione dei dati.

**Indicatore 10.3:** Sono compiuti sforzi per migliorare le potenzialità statistiche dei dati amministrativi e limitare il ricorso a indagini dirette.

**Indicatore 10.4:** Le autorità statistiche promuovono e attuano soluzioni standardizzate che migliorano l'efficacia e l'efficienza.

## Prodotti statistici

**Le statistiche disponibili soddisfano le esigenze degli utilizzatori. Le statistiche rispettano standard europei sulla qualità e rispondono alle esigenze delle istituzioni europee, delle amministrazioni pubbliche, degli istituti di ricerca, delle imprese e dei cittadini in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono il loro grado di pertinenza, accuratezza e attendibilità, tempestività, coerenza, comparabilità tra le diverse regioni e i vari paesi e la facilità di accesso per gli utilizzatori.**

**Principio 11: Pertinenza.** Le statistiche europee soddisfano le esigenze degli utilizzatori.

**Indicatore 11.1:** Sono in atto processi finalizzati alla consultazione degli utilizzatori, al monitoraggio della pertinenza e dell'utilità delle statistiche esistenti rispetto alle esigenze degli utilizzatori, nonché all'analisi delle nuove esigenze e priorità.

**Indicatore 11.2:** Sono soddisfatte le esigenze prioritarie degli utilizzatori che trovano riscontro nei programmi statistici.

**Indicatore 11.3:** La soddisfazione degli utilizzatori è valutata a intervalli regolari ed è soggetta a controlli sistematici.

**Principio 12: Accuratezza e attendibilità.** Le statistiche europee rispecchiano la realtà in maniera accurata e attendibile.

**Indicatore 12.1:** I dati raccolti alla fonte, i risultati intermedi e i prodotti statistici finali sono regolarmente valutati e validati.

**Indicatore 12.2:** Gli errori di campionamento e gli errori non campionari sono misurati e sistematicamente documentati conformemente agli standard europei.

**Indicatore 12.3:** Le revisioni sono regolarmente analizzate al fine di migliorare i processi statistici.

**Principio 13: Tempestività e puntualità.** Le statistiche europee sono rilasciate in maniera tempestiva e con puntualità.

**Indicatore 13.1:** La tempestività ottempera agli standard di diffusione europei ed internazionali .

**Indicatore 13.2:** L'orario giornaliero standard per il rilascio delle statistiche è reso pubblico.

**Indicatore 13.3:** La periodicità delle statistiche tiene conto il più possibile delle richieste degli utilizzatori.

**Indicatore 13.4:** Qualsiasi cambiamento del calendario di diffusione previsto è motivato e reso noto in anticipo ed una nuova data è fissata per il rilascio.

**Indicatore 13.5:** Possono essere rilasciati risultati provvisori, qualora ritenuto utile, a condizione che siano sufficientemente accurati a livello aggregato.

**Principio 14: Coerenza e comparabilità.** Le statistiche europee sono intrinsecamente coerenti, confrontabili nel tempo e comparabili tra i diversi paesi e le varie regioni; è possibile combinare i dati affini provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

**Indicatore 14.1:** Le statistiche sono intrinsecamente coerenti e consistenti (vale a dire, sono rispettate le uguaglianze aritmetiche e contabili).

**Indicatore 14.2:** Le statistiche sono comparabili in un arco di tempo ragionevole.

**Indicatore 14.3:** Le statistiche sono elaborate sulla base di standard comuni con riguardo al campo di applicazione, alle definizioni, alle unità e alle classificazioni nelle diverse indagini e fonti.

**Indicatore 14.4:** Le statistiche ricavate da fonti diverse e caratterizzate da una diversa periodicità sono confrontate e armonizzate.

**Indicatore 14.5:** La comparabilità dei dati tra i paesi è garantita nell'ambito del sistema statistico europeo da scambi periodici tra tale sistema e altri sistemi statistici. Studi metodologici sono condotti in stretta collaborazione tra gli Stati membri ed Eurostat.

**Principio 15: Accessibilità e chiarezza.** Le statistiche europee sono presentate in una forma chiara e comprensibile, sono rilasciate in maniera conveniente e adeguata, sono disponibili e accessibili a tutti e accompagnate da metadati e istruzioni.

**Indicatore 15.1:** Le statistiche e i relativi metadati sono presentati e archiviati in una forma che facilita la corretta interpretazione e confronti appropriati.

**Indicatore 15.2:** I servizi di diffusione utilizzano le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, se necessario, tradizionali supporti cartacei.

**Indicatore 15.3:** Quando possibile, si producono analisi personalizzate e i cittadini ne sono informati.

**Indicatore 15.4:** L'accesso ai microdati è consentito a fini di ricerca ed è regolamentato da norme o protocolli specifici.

**Indicatore 15.5:** I metadati sono documentati conformemente a sistemi standardizzati.

**Indicatore 15.6:** Gli utilizzatori sono informati costantemente sulla metodologia applicata ai processi statistici, nonché sull'utilizzo dei dati amministrativi.

**Indicatore 15.7:** Gli utilizzatori sono informati costantemente sulla qualità dei prodotti statistici in accordo con i criteri di qualità delle statistiche europee.